



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| – Avv. Valerio Sangiovanni | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| – Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 27 settembre 2012 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 27.01.2012 il ricorrente rappresentava all'intermediario convenuto, presso il quale deteneva un rapporto di c/c e un deposito titoli cointestati con la madre defunta, la seguente situazione:

- il 5 e il 16 gennaio 2012 aveva trasmesso la denuncia di successione, dalla quale si evinceva che era l'unico erede;
- “*contestualmente*” aveva richiesto:
 - l'intestazione dei rapporti solo a suo nome;
 - l'accredito degli “*interessi dovuti sui conti vincolati, pari al tasso di mercato del 4%*”, in quanto il c/c era bloccato dal 26.09.2011;
 - la disponibilità immediata del 50% del saldo del c/c a firma disgiunta, non oggetto di successione.

Il cliente contestava che la banca non aveva eseguito “*nulla di quanto richiesto*”.

Dichiarando di non avere ricevuto risposta al reclamo, l'interessato ha presentato ricorso all'ABF, chiedendo che la banca sia condannata:

- allo sblocco del c/c e del deposito titoli;
- a corrispondere sul saldo del c/c, con decorrenza 26.09.2011, gli interessi dovuti sui conti vincolati, “*attualmente pari al 4% annuo*”;



- al rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso (€ 20,00 + € 35,26 per un certificato anagrafico *“richiesto esclusivamente per il ... procedimento”*) e di quelle addebitate sul c/c dal 16.01.2012 in poi (cioè dalla data della consegna della documentazione e della richiesta di sblocco);
- al pagamento di un risarcimento dei danni *“da determinarsi secondo equità”*.

Oltre alla documentazione di rito e al reclamo, è allegato in copia al ricorso un certificato anagrafico storico della *de cuius*.

Il 26.04.2012 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l'intermediario ha ricapitolato i fatti come segue:

- la banca ha appreso della notizia del decesso della madre del ricorrente - avvenuto il 24.02.2011 - in data 26.09.2011, quando l'Inps ha chiesto la restituzione della pensione erogata nel mese di marzo 2011. In quella data la filiale di riferimento ha contattato il ricorrente, chiedendogli la documentazione necessaria alla successione;
- il 5.01.2012, *“dopo oltre tre mesi dalla richiesta della banca”*, il ricorrente ha fornito copia del certificato di decesso e della dichiarazione di successione, mentre il 16.01.2012, a completamento dei documenti richiesti, ha consegnato anche l'atto sostitutivo di notorietà;
- il 27.01.2012, otto giorni lavorativi dopo, il ricorrente ha formulato reclamo;
- il 7.02.2012, a seguito dello svincolo delle somme da parte dell'ufficio legale della banca, il ricorrente ha disposto il trasferimento dei titoli presso altro intermediario, mentre per quanto riguarda il saldo di c/c *“non ha rilasciato alcuna indicazione”*;
- l'1.03.2012 il cliente ha presentato ricorso all'ABF;
- il 7.03.2012 la convenuta, *“dopo aver ricevuto conferma dall'altra banca dell'avvenuto trasferimento titoli”*, ha risposto al ricorrente comunicandogli *“la definizione della pratica di successione [e] l'avvenuta esecuzione del trasferimento titoli”* e invitandolo a recarsi in filiale per impartire le istruzioni circa il saldo del c/c;
- il 15.03.2012 il ricorrente ha fornito riscontro, chiedendo, a chiusura del c/c, un importo (€ 7.423,91) diverso dal saldo disponibile, perché non teneva conto di quanto dovuto per imposte sui capital gains (€ 2.502,88);
- successivamente la filiale si è adoperata per convocare il cliente e chiarire l'entità delle giacenze residue, ma egli *“è rimasto fermo nelle sue tesi e non ha rilasciato alcuna disposizione”*. Tali giacenze, al 4 aprile 2012, ammontavano a € 5.628,29, *“oltre interessi maturati e maturandi al tasso dello 0,0125% comunicato con documento di sintesi del 31.12.2011”*: il cliente, infatti, non ha mai concordato con la banca il tasso di interesse del 4% richiesto.

Ciò premesso, *“in considerazione di richieste del ricorrente non avvalorate da pattuizioni e specifiche disposizioni”*, la resistente ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso.

La Segreteria Tecnica ha provveduto a inoltrare copia delle controdeduzioni al ricorrente. Successivamente, le parti hanno fatto pervenire osservazioni e repliche, con le quali hanno sostanzialmente mantenuto le proprie posizioni. In particolare, parte attrice, ha ribadito che:

- il blocco della totalità del saldo del c/c è stato *“scorretto”*, perché solo il 50% era oggetto di successione. La denuncia è stata presentata all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge e *“appena disponibile la copia con la ricevuta”* è stata consegnata alla banca;
- nella lettera del 15.03.2012 egli chiedeva espressamente che la liquidazione del proprio credito dovesse avvenire *“entro 10 giorni”*, con invio di assegno circolare al proprio indirizzo. Sul punto con nota del 25.07.2012 il ricorrente ha affermato che la richiesta di € 7.423,91 *“è stata formulata prima di conoscere l'addebito dell'imposta sostitutiva sui titoli. In ogni caso la banca non ha rimborsato né la cifra richiesta né il saldo al netto di tali addebiti”*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la richiesta di liquidazione di un tasso di interesse di mercato sulle somme vincolate, pari al 4% annuo, *“anche se mai formalmente accettato dalla banca, deriva dal fatto che dopo il blocco del conto il rapporto bancario si è di fatto modificato, assumendo la forma di un deposito vincolato ... Il rifiuto di rimborso e l'impossibilità di disporre della somma depositata non configurano più un rapporto di c/c bancario come previsto dall'art. 1834 c.c. e non sono applicabili le condizioni di remunerazione del capitale allo 0,0125% che la banca vorrebbe”*.

Con nota del 27.07.2012, infine, il ricorrente:

- ha comunicato che la banca il 26.07.2012 ha *“finalmente”* chiuso il c/c e liquidato il saldo;
- ha chiesto *“che il procedimento prosegua”*, affinché la banca sia condannata a rimborsare quanto segue:

• spese addebitate sul c/c da gennaio al 26.7.2012	83,78
• interessi 4 % dal 26.9.2011 al 26.7.2012	217,44
• spese del ricorso all'ABF	20,00
• spese del certificato anagrafico storico	35,26
Totale	€ 356,48

DIRITTO

Giova anzitutto sottolineare che il *petitum* originariamente proposto con il ricorso era così articolato:

- a) sblocco del c/c e del deposito titoli;
- b) corresponsione sul saldo del c/c, con decorrenza 26.09.2011, degli interessi al 4%;
- c) rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso (€ 20,00 + € 35,26 per un certificato anagrafico *“richiesto esclusivamente per il ... procedimento”*);
- d) rimborso delle spese addebitate sul c/c dal 16.01.2012 in poi (cioè dalla data della consegna della documentazione e della richiesta di sblocco);
- e) pagamento di un risarcimento dei danni *“da determinarsi secondo equità”*.

Alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, le domande di cui al punto a) risultano soddisfatte. In particolare, il ricorrente ha reso noto che lo sblocco delle somme giacenti sul c/c è avvenuto il 26.07.2012 (il giorno successivo alla nota con cui egli ha affermato di avere preso contezza dell'imposta per capital gains); sul punto, dunque, la controversia ha trovato una bonaria composizione tra le parti e può conseguentemente ritenersi cessata la materia del contendere.

Venendo all'esame della richiesta di cui al punto b) - corresponsione dal 26.09.2011 degli interessi al tasso del 4% annuo, pari, a detta del ricorrente, a € 217,44 - la convenuta ha prodotto nel presente procedimento il documento di sintesi n. 1/2011, dal quale si evince che il tasso di interesse creditore sul rapporto di c/c è pari allo 0,0125%. Se le parti avevano convenuto in tale misura il tasso creditore ne deriva pianamente l'infondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente a questo proposito.

Con riferimento alle spese di cui al punto c) si osserva che al ricorso è allegato un certificato anagrafico storico intestato alla *de cuius* sul quale sono apposti bolli per € 35,26 (5,16 x 4 + 14,62). L'attore afferma che è un documento che ha chiesto *esclusivamente per il ... procedimento*, ma non è dato a comprendere con quale finalità tale documento sia stato prodotto né quale fosse la reale necessità di provvedervi. La relativa istanza va, dunque, disattesa.

Circa le spese di cui alla lettera d), quantificate dall'attore in € 83,78 (peraltro senza fornire alcun conteggio al proposito) deve osservarsi che secondo l'intermediario il c/c sarebbe rimasto in essere perché il cliente *“non [avrebbe]rilasciato alcuna disposizione”*; quest'ultimo afferma, invece, che nella lettera del 15.03.2012 ha espressamente chiesto la liquidazione delle somme residue tramite assegno circolare; a tale affermazione la convenuta ha replicato, sostenendo che il ricorrente, nella lettera del 15.03.2012, ha chiesto un assegno circolare di € 7.423,91, *“importo ... determinato*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

arbitrariamente ... e non definito dalle condizioni economiche applicate e dalle procedure informatiche in corso”.

Tale doglianza appare parzialmente fondata; la comunicazione del 15.03.2012 può, infatti, assimilarsi ad una richiesta di chiusura del conto corrente, sebbene tra le parti non vi fosse accordo sulla misura del saldo attivo; tale conclusione è confortata anche dall'ulteriore circostanza che la documentazione successiva necessaria allo svincolo delle relative somme era stata prodotta dal ricorrente già il 16.01.2012. Ovviamente, non può accogliersi la richiesta restitutoria nella misura indicata dal ricorrente – in quanto assolutamente priva di qualsiasi riscontro documentale – ma sarà necessario procedere al calcolo delle spese addebitate sul conto corrente *de quo* a far data dal 15.03.2012 fino al giorno della chiusura del medesimo.

Per quanto, infine, attiene la richiesta di risarcimento dei danni, “*da determinarsi secondo equità*”, non può che rilevarsi che la medesima è totalmente sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio e va conseguentemente disattesa.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, accoglie parzialmente la parte residua del ricorso, disponendo che l'intermediario restituisca al ricorrente l'ammontare di spese e oneri conteggiati sul conto dal 15.03.2012 sino all'effettiva chiusura. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO